



IMPOSTE SUL REDDITO

Concordato biennale: è un'opportunità da cogliere?

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

Riforma fiscale: le novità del contenzioso

Gestire il nuovo contenzioso, come delineato dal D.Lgs. 220/2023

Scopri di più



La procedura di **concordato preventivo biennale**, introdotta dal **D.Lgs. 13/2024** allo scopo di favorire l'**adempimento spontaneo** dei contribuenti, mira a spostare il *focus* del **prelievo tributario** sulla **predeterminazione dei redditi**.

In via generale, tale procedura interessa i **contribuenti di minori dimensioni** che siano **titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo** derivante dall'esercizio di arti e professioni nel territorio dello Stato.

Sotto il profilo procedimentale, è previsto che l'Agenzia delle entrate formuli una **proposta di definizione biennale** del reddito prodotto, sulla base dei **dati dichiarati**, delle **informazioni disponibili** e degli **ulteriori dati già presenti** nelle banche dati della **medesima amministrazione** e di **altri soggetti pubblici**.

Tutto ciò (almeno sulla carta) dovrebbe avvenire nel rispetto della **capacità contributiva** del singolo contribuente (resta da capire come).

Con il nuovo **modello CPB 2024/2025**, l'Agenzia delle entrate ha individuato le **modalità** e i **dati** da comunicare telematicamente ai fini **dell'accesso al concordato preventivo biennale**.

Il modello dovrà essere **presentato congiuntamente al modello ISA**, in sede di dichiarazione dei redditi (**modello Redditi 2024**) e, ovviamente, solo se il contribuente intenderà aderire al concordato preventivo biennale per i **periodi di imposta 2024 e 2025**.

Diversamente, i **contribuenti in regime forfetario** potranno accettare il reddito proposto dall'Agenzia delle entrate direttamente con il **modello Redditi 2024**, attraverso la compilazione della nuova sezione VI inserita all'interno del quadro LM.

La proposta viene **comunicata al contribuente** mediante l'ausilio di **strumenti informatici**, che l'Agenzia delle entrate, entro il 1° aprile di ciascun anno, mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, al fine di acquisire i dati necessari all'elaborazione di una proposta di



concordato.

I suddetti **programmi informatici**, in relazione ai **periodi di imposta 2024 e 2025**, saranno resi **disponibili** rispettivamente **entro il 15.6.2024** ed **entro il 15.4.2025** (sono ormai quasi pronti).

Il contribuente è tenuto a prestare **adesione** alla proposta di concordato entro il termine di cui all'[articolo 17, comma 1, D.P.R. 435/2001](#), ovvero **entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi e dell'Irap (30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione)**.

Tuttavia, nel primo anno di applicazione dell'istituto (quindi, **nel periodo di imposta 2024**), il contribuente può prestare **adesione** alla proposta di concordato **entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi (15.10.2024)**, ai sensi dell'[articolo 38, D.Lgs. 13/2024](#).

Il legislatore ha poi previsto **specifiche regole** di applicazione della procedura di concordato preventivo biennale a seconda che si tratti di **contribuenti** esercenti attività d'impresa, arti o professioni **soggetti agli indici sintetici di affidabilità**, ovvero che **aderiscono al regime forfettario**.

Con specifico riferimento ai **contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità** di cui all'[articolo 9-bis, D.L. 50/2017](#), è stabilito che possono accedere al **concordato biennale** coloro che, in relazione al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta:

- **non hanno debiti tributari;**
- comunque, nel rispetto del termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi e dell'Irap e, nel primo anno di applicazione dell'istituto, di quello per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, hanno **estinto i debiti di importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate**, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Non concorrono al predetto limite i **debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o rateazione** sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.

Una volta intervenuta **l'accettazione** della proposta di concordato, il contribuente assume **l'impegno a dichiarare gli importi concordati** per cui, laddove non versi le imposte dovute e allo stesso comunicate a seguito di **controllo automatizzato ex articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973**, l'Agenzia delle entrate provvede alla relativa **iscrizione a ruolo**.

Inoltre, è previsto che i contribuenti possono **dichiarare ulteriori componenti** positivi per migliorare **il punteggio di affidabilità fiscale**. In caso di punteggio inferiore a 8, il contribuente, interessato a rinnovare il "concordato biennale" per il **biennio successivo**, può, nella seconda annualità d'imposta del primo biennio, dichiarare **maggiori componenti positivi** per migliore il proprio punteggio ISA.



Tutti gli elementi sopra evidenziati, a mio avviso, dimostrano che la procedura di **concordato biennale** si rivelerà poco appetibile e, quindi, **fallimentare**, in quanto strumento che si fonda su una **logica di predeterminazione dei redditi su base predittiva** che, allontanando il contribuente dal **principio di effettività della capacità contributiva**, difficilmente lo renderà disponibile ad accettare gli esiti incerti di una procedura di **standardizzazione preventiva** dei redditi.